

Il mio medico ha cessato l'attività, cosa posso fare?

Nel caso il medico abbia cessato l'attività (pensionamento o decesso) o l'abbia trasferita in un altro ambito territoriale:

- si può scegliere un nuovo medico tramite il servizio online;
- il limite dei 30 giorni previsti tra una scelta online e la successiva non è applicato in caso il medico titolare abbia cessato l'attività;
- in ogni caso è possibile una nuova scelta presso uno sportello di scelta e revoca;
- **nel caso di carenza di medici**, ATS/ASST possono attivare degli specifici ambulatori (Ambulatori Medici Temporanei) a cui il cittadino, in via temporanea, può rivolgersi nei giorni diurni feriali (dgr 7758/22);
- se **si ha un medico temporaneamente incaricato dalla ATS/ASST**, è possibile scegliere il nuovo medico titolare tramite il servizio online. Il nuovo medico titolare può prestare assistenza subito dopo la scelta effettuata.

Il medico può decidere di revocare l'assistenza dei suoi assistiti?

Il medico di base ha la facoltà di revocare l'assistenza al singolo cittadino comunicando all'ASST i suoi motivi e successivamente l'Azienda sanitaria lo informerà che dovrà scegliere un nuovo professionista.

Ho bisogno del medico ma non è reperibile: a chi mi posso rivolgere?

Il medico non è tenuto alla reperibilità ed è contattabile solo durante l'orario di ambulatorio che è tenuto a rendere noto ai propri assistiti.

Per necessità sanitarie non differibili, ci si può rivolgere ad un medico o pediatra che opera in altro territorio con pagamento della visita. Presentando la ricevuta del pagamento alla ATS di residenza si ha diritto al rimborso della spesa sostenuta.

HAI BISOGNO DI ASSISTENZA SANITARIA?

Emergenza 112	116117 CONTINUITÀ ASSISTENZIALE
IN CASO DI EMERGENZA	PER ASSISTENZA SANITARIA NON URGENTE
GRATUITO E ATTIVO IN TUTTA LA LOMBARDIA H24	GRATUITO E ATTIVO LUN - VEN DALLE 20.00 ALLE 08.00 NEI FESTIVI E PREFESTIVI H24

Regione Lombardia

Nei casi di reale urgenza occorre chiamare il 112 o recarsi al più vicino Pronto Soccorso.

Per i casi non urgenti, dalle ore 8.00 alle ore 20.00 nei giorni prefestivi e festivi, sabato e domenica, e dalle ore 20.00 alle ore 8.00 di tutti i giorni, è possibile rivolgersi al **servizio di continuità assistenziale** (ex Guardia Medica) contattando telefonicamente la centrale operativa (116117) o direttamente il medico attraverso il numero dedicato. La necessità dell'intervento al domicilio sarà valutata di caso in caso e l'operatore chiederà le generalità per registrare l'intervento.



dica32

Art. 32 (Costituzione) - La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività ...



n. 2
maggio
2023

Brevi note informative per far valere il proprio diritto alla salute e alla cura

Il Medico di base nel Servizio sanitario



Le cure primarie in Italia fanno capo a due figure importantissime: il **medico di base** (Medico di Medicina Generale) e il **pediatra di libera scelta** (PLS). Questi medici operano in regime di convenzione con il Servizio Sanitario tramite specifici accordi (a livello nazionale e regionale).

I medici di base possono operare in forme associative

Più medici di base possono organizzarsi e operare in forma associata costituendo:

- un'«**Aggregazione funzionale territoriale (AFT)**». Ogni medico della AFT svolge sia attività di tipo fiduciario per i propri assistiti sia, all'occorrenza, attività oraria nei riguardi di altri pazienti che hanno esercitato la scelta di medici che fanno parte della stessa AFT.
- una «**Unità complessa di cure primarie (UCCP)**», costituita da medici di medicina generale, medici specialisti, infermieri e operatori assistenziali. I medici della UCCP operano in unica sede o hanno una sede di riferimento in ambito distrettuale, svolgono attività ambulatoriale e forniscono assistenza sanitaria di base e diagnostica di primo livello.



AFT e UCCP dovrebbero assicurare un'assistenza più estesa durante la settimana rispetto all'orario del singolo medico e ridurre gli accessi inappropriati al Pronto Soccorso, ma la loro attuazione in Lombardia è ancora inadeguata.

Il medico di famiglia assicura le seguenti prestazioni a titolo gratuito:

- visita medica ambulatoriale e domiciliare;
- proposta di ricovero ospedaliero o di cure domiciliari alternative al ricovero;

- prescrizione di farmaci, richieste di visite specialistiche e di accertamenti diagnostici sia strumentali che di laboratorio;
- rilascio gratuito dei seguenti certificati medici previsti dagli accordi nazionali:
 - certificati di riammissione a scuola dopo malattia;
 - certificazione di idoneità allo svolgimento di attività sportiva non agonistica solo in ambito scolastico;
 - certificati di malattia per i lavoratori.

Alcuni certificati medici sono a pagamento e il tariffario è esposto nell'ambulatorio:

- le certificazioni di invalidità civile o di infortunio sul lavoro;
- le certificazioni di idoneità allo svolgimento di attività sportive non agonistiche;
- prestazioni non comprese nei compiti e nelle attività previste dall'accordo collettivo nazionale dei medici di medicina generale ovvero prestazioni richieste e svolte in fasce orarie notturne prefestive e festive;
- le visite ambulatoriali e domiciliari occasionali effettuate da un medico di famiglia che non è il proprio.

Il medico può chiedere il pagamento di alcune prestazioni di particolare impegno professionale (esempio: suture di ferite superficiali, rimozione di punti di sutura e medicazioni, ecc.) e visite ambulatoriali o domiciliari occasionali.

Visite domiciliari: quando ne ho diritto? È gratuita?

Quando l'assistito non è trasferibile, ovvero quando non può essere trasportato presso l'ambulatorio, il medico deve recarsi presso il suo domicilio per visitarlo. È il medico che valuta la non trasferibilità e quindi l'opportunità di fare una visita domiciliare. L'assistito ha il diritto di ricevere una visita domiciliare anche qualora il medico dovesse considerarlo trasferibile ma, in questo caso, dovrà pagare la prestazione.

La visita domiciliare deve essere eseguita:

- nel corso della stessa giornata, se la richiesta avviene entro le ore 10;
- entro le ore 12 del giorno successivo nel caso in cui la richiesta pervenga dopo le ore 10.



Sarà cura del medico organizzare la modalità di ricevimento delle richieste di visita domiciliare e portarle a conoscenza degli assistiti.

Come scegliere il medico di base?

La libera scelta del medico avviene ai sensi dell'art. 19, comma 2, della legge n. 833/78. Quando viene scelto il MMG o il PLS per la prima volta bisogna recarsi presso

gli «sportelli **SCelta E REVOCA**» delle ASST. Successivi cambi sono possibili online dal sito del Fascicolo Sanitario Elettronico oppure, per i figli minorenni, si può scegliere il pediatra o un nuovo medico se il precedente ha cessato l'attività.

Non si possono scegliere con la procedura online medici di medicina generale che hanno raggiunto il numero massimo di assistiti (cosiddetti medici massimalisti).

Scelta di un medico "massimalista"

La richiesta per la scelta di un medico massimalista può essere valutata, se motivata, solo dal personale dello sportello scelta e revoca della ASST di competenza. Se desideri conoscere quali sono le disponibilità di medici che non sono fruibili dal servizio cambio medico online, puoi recarti presso l'ufficio di scelta e revoca della ASST di competenza o in alternativa, dove disponibile, consultare le pagine del sito della ASST/ATS di competenza.

Per cambiare MMG o PLS online è necessario:

- disporre della Tessera Sanitaria – CNS dell'interessato;
- accedere al Fascicolo Sanitario Elettronico utilizzando una delle modalità di autenticazione indicate.

Cambio del medico di base facente parte di una AFT o UCCP

È possibile cambiare medico associato scegliendo altro medico non appartenente alla stessa forma associativa. Per questo tipo di scelta bisogna rivolgersi presso lo sportello di scelta e revoca della ASST di competenza. Se si desidera conoscere quali sono le disponibilità di medici che non sono fruibili dal servizio «cambio medico online», è possibile recarsi presso lo sportello scelta e revoca della ASST di competenza o in alternativa, dove disponibile, consultare le pagine del sito della stessa ASST/ATS. Il cambio da PLS a MMG è possibile, anche online, dal momento in cui il minore compie 14 anni, salvo deroghe autorizzate dallo sportello scelta e revoca (max fino a 16 anni).

Posso scegliere online un medico che non è nell'ambito della mia ATS?

Il servizio cambio medico on-line, ti consente di scegliere solo i medici che appartengono al tuo ambito di assistenza.

- ▶ Si può scegliere un medico non appartenente all'ambito della tua ATS recandoti presso uno sportello di scelta e revoca della ASST di riferimento.
- ▶ Se hai cambiato indirizzo di residenza/domicilio, è necessario recarsi allo sportello di scelta e revoca, comunicando i nuovi dati e scegliere il medico, oppure, dopo aver comunicato la nuova residenza allo sportello, si può cambiare medico on-line dall'elenco dei medici del nuovo ambito di assistenza.